

N. di Rep.

del .2026

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
(TELEDIFE)
9^a DIVISIONE – 2^a Sezione

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO

SDAPA n. _____

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011, con la _____, con sede legale in _____), Codice Fiscale e Partita I.V.A n. _____, avente ad oggetto “Data Center E.I. – Ammodernamento tecnologico RID per connettività Data Center Interconnect (DCI) _____
_____, _____”, per un importo complessivo di Euro _____ (_____) I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 72, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

CIG: _____

RUP: Capo della 7^a Div. di TELEDIFE

L’anno 2026 (duemilaventisei), addì ____ (_____) del mese di _____ in Roma, presso il Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC: teledife@postacert.difesa.it), di seguito denominata “TELEDIFE”, io Dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, avendo identificato le parti e verificato i poteri di rappresentanza, provvedo con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, alla redazione

del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco PROIETTO, in qualità di Capo della 9^a Divisione (nel seguito, per brevità, anche “Amministrazione” e/o “Amministrazione della Difesa” e/o “A.D.),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____ della Società _____, indirizzo PEC: _____

PREMESSO CHE

- Lo SME, nell’ambito del programma di “*Ammodernamento e Rinnovamento Info e Infrastrutturale dell’E.I.*”, ha previsto la realizzazione di un nuovo Data Center (DC) [REDACTED] – [REDACTED] da connettere al DC di “Disaster Recovery di F.A.” [REDACTED] con l’obiettivo di disporre di un ambiente digitale per l’erogazione di servizi informatici ottimizzato in termini di affidabilità, disponibilità e resilienza. Per tale progettualità, lo SME, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ha individuato le indispensabili predisposizioni di tipo infrastrutturale (*con altre imprese*) e per l’interconnessione ad alta capacità dei DC (*Data Center Interconnection*);

- in tale contesto d'intervento, [REDACTED]
[REDACTED] lo SME ha conferito mandato a TELEDIFE per l'affidamento delle prestazioni relative all'adeguamento dell'esistente *backbone* DWDM-ROADM della Rete Integrata in Fibra Ottica Nazionale (RIFON) lungo il percorso dei collegamenti [REDACTED]
[REDACTED];
- al fine di soddisfare la sopracitata esigenza, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura "*Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*", costituita da un lotto unico, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
- con determina n. __ del __. __.2026 è stata approvata l'aggiudicazione della predetta procedura di gara nei confronti della predetta Società per un importo di € _____ (_____ / __) I.V.A. non imponibile.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DELLA COMMESSA

La Società _____ in seguito denominata semplicemente Società, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, a TELEDIFE, la fornitura dei beni e dei servizi per "*Data Center E.I. – Ammodernamento tecnologico RID per connettività Data Center Interconnect (DCI)* [REDACTED]" necessari per l'adeguamento dell'esistente *backbone* DWDM-ROADM della Rete Integrata in

Fibra Ottica Nazionale (RIFON) [REDACTED]

[REDACTED], così come definita dal Capitolato d'oneri e dall'offerta presentata, entrambi allegati al presente contratto.

La commessa è costituita da un unico Lotto.

L'esecuzione del presente contratto sarà articolata, secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica di cui all'Allegato A al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Art. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza*) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari*). Per quanto in detti atti non espressamente previsto dal suddetto D.Lgs n. 208/2011 si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

Il contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal

Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che il Contraente dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico/Specificazione Tecnica n. ST-TEL/075/26/0112 e relativi annessi (**Allegato “A”** al contratto).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico/Specificazione Tecnica e relativi annessi.

Art. 5 AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente ad € _____ (euro _____ / _____) I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972.

Tale importo è derivante dall'offerta economica della Società e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato “B”**).

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo della fornitura è comprensivo di tutte le prestazioni

relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'art. 2 "Oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, *royalties*, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi di cui al presente contratto sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

La Società non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione dell'Atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza, ad esclusione della eventuale revisione del prezzo.

La Società dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più avanzata e adeguata a soddisfare i requisiti chiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Art. 7 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto acquista efficacia dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di notifica della registrazione del decreto di approvazione del Contratto da parte degli Organi di Controllo ovvero dal giorno successivo a quello della ricezione della lettera di anticipata esecuzione del Contratto (data di efficacia del Contratto).

Tale lettera di notifica sarà inviata da TELEDIFE, a mezzo posta elettronica certificata, altresì a:

- TELEDIFE 2° Reparto 7^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.7.);
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);
- [REDACTED];
- [REDACTED]

In caso di anticipata esecuzione delle prestazioni, il contratto acquista efficacia nei limiti delle prestazioni richieste.

Qualora la Società dimostri all'A.D. di aver ricevuto la notifica di cui sopra in data diversa, la suddetta efficacia coinciderà con l'effettiva data di ricezione della lettera.

Art. 8 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dalla data del verbale di inizio della prestazione predisposto e sottoscritto dal DEC, o salvo diversa disposizione del RUP o anticipata esecuzione.

Il presente contratto avrà la durata programmata di [REDACTED] giorni al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

Il contratto si intende concluso al termine del periodo di garanzia di legge di cui all'art.17 del presente atto.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in giorni solari,

salvo se non diversamente specificato.

Art. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

9.1 Sviluppo temporale del Progetto

Lo sviluppo temporale del progetto prevede di massima, come riportato anche nel Capitolato Tecnico, le seguenti interazioni tra le parti (*numeri indicanti giorni, se non esplicitato*):

- **T_0** A.D. al Contraente, da comunicazione da parte del RUP e avvio dell'esecuzione a partire dal giorno successivo (*tempo T_0*);
- **$(T_0 + \text{■})$** Contraente, ordine di fornitura verso il produttore **■** degli apparati previsti in fornitura (*il tracciamento nel piano temporale di questa attività esclusiva del contraente si rende necessario in ragione dei lunghi tempi di consegna del produttore indicati nell'elenco materiali – min **■** gg. solari – ed è finalizzata al rispetto dei tempi di approntamento richiesti dall'A.D., come più avanti espresso*); completamento ordine stimato entro **■** gg.;
- **$T_1 = T_0 + \text{■}$** Contraente al A.D., comunicazione entro **■** gg. solari dal T_0 , del Piano di Qualità, comprensivo della descrizione di dettaglio della struttura organizzativa che seguirà lo sviluppo delle diverse attività, interfacciandosi con il personale dell'A.D.;
- **$T_2 = T_1 + \text{■}$** A.D. al Contraente, approvazione, qualora soddisfacente, del Piano di Qualità entro **■** gg. dalla relativa presentazione;
- **$T_2 = T_1 + \text{■}$** A.D. al Contraente e agli EDRC interessati dalle attività,

comunicazione della struttura organizzativa acquisita dallo stesso contraente e quella dell'A.D. (*Direttore dell'Esecuzione - DEC, Rappresentanti dell'A.D. presso i siti – RAD /Assistenti del Direttore dell'Esecuzione - AsDEC*) per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- $T3=T2+\blacksquare$ A.D. al Contraente, rendere disponibile al contraente tutti i GFx necessari per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni attraverso la sottoscrizione del relativo “*Verbale di avvio e di messa a disposizione dei GFx*”;
- $T4=T3+\blacksquare$ Contraente al A.D., comunicazione della Norma di Verifica di Conformità per l'Accettazione (NVCA), entro $\blacksquare$ giorni prima del completamento delle attività;
- $T5=T4+\blacksquare$ A.D. verso Contraente, approvazione della NVCA entro $\blacksquare$ giorni dalla ricezione, decorsi i quali si intenderà approvata per silenzio-assenso;
- $T6=T3+\blacksquare$ Contraente al A.D., comunicazione di “*Ultimazione delle prestazioni*”, ($T4+\blacksquare$ allegando:
 - a. Aggiornamento della documentazione di *design* (HLD, LLD, MOP, AsBuilt);
 - b. Certificato di Conformità (CoC) delle prestazioni;
 - c. *Test Data Report* eseguite dal contraente per la verifica delle prestazioni contrattuali;
 - d. Documentazione di completamento dell'attività di codifica NATO per ciascun materiale in fornitura (NUC);
 - e. Elenco completo e dettagliato della fornitura, distinto per

tipologia (*materiale HW, software SW, documentazione, servizi*), con indicato il valore economico e la relativa codifica NATO (NUC) laddove prevista.

- $T7=T6+\blacksquare$ A.D. al Contraente, Verifiche di ultimazione e di conformità delle prestazioni attese e, in caso di esito favorevole, invio della relativa notifica di accettazione per la liquidazione;
- $T8=T7+\blacksquare$ Contraente al A.D., Fatturazione della prestazione su sistema di interscambio;
- $T9=T8+\blacksquare$ A.D. al Contraente; finalizzazione della presa in carico della fornitura e liquidazione delle prestazioni;
- $T10= T7+\blacksquare$ Contraente al A.D., Periodo di Garanzia sui prodotti e le prestazioni fornite.

Le tempistiche sopra riportate del “Piano di sviluppo” sono vincolanti per l’esecutore contrattuale; il mancato rispetto dei tempi, salvo causa di forza maggiore (*da comunicare da parte della società tempestivamente via PEC al verificarsi della condizione*) o ritardi riconducibili ad azioni di competenza dell’A.D (*es. costituzione della struttura di supporto al RUP, messa a disposizione di GFx, autorizzazione accessi ai siti, etc..*), comporterà l’applicazione di penali, ai sensi dell’Art. 19 del presente atto.

9.2 Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Società è tenuta a dare “*Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni*” entro il termine stabilito ($T6=T3+\blacksquare$), con posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.7. e al DEC.

In allegato a detta comunicazione la Società dovrà trasmettere:

- a. Aggiornamento della documentazione di design ()

9.5 Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita possibilmente entro [REDACTED] giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura dell'Organo di verifica nominato da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la verifica di conformità della fornitura dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni e della lista dei NUC e delle Norme di verifica di conformità per l'accettazione.

La Società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

9.6 Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito "*Certificato di verifica di conformità*" che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Società, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 19 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

Il certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 2.7 tempestivamente dal Presidente dell'Organo di verifica nominato - *per via email alla sezione competente della 7^a Div. di TELEDIFE* - al termine della sottoscrizione.

9.7 Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita Determinazione di accettazione che verrà notificata da TELEDIFE 2.7 a mezzo di posta elettronica certificata alla Società e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale ed a TELEDIFE 10.

9.8 Modalità di consegna

Come già espresso al paragrafo 9.3, per tutte le prestazioni (siano esse solo forniture, o forniture con relativa attività di installazione presso i siti/locali dell'A.D.), alle attività di verifica di ultimazione del DdE dovrà partecipare anche il Consegnatario [REDACTED], controfirmando il verbale di ultimazione che assumerà anche valore di "*Verbale di consegna*".

9.9 Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della

Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Società.

9.10 Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico della Società.

9.11 Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

**9.12 Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/
Trascrizione sul registro d'inventario**

In rapporto alla natura della prestazione, la trascrizione dei beni/servizi/lavori avviene da parte dell'Ente preposto:

- per il materiale, sul registro di carico dei materiali;
- per la documentazione ed il software, sul registro delle pubblicazioni;
- per le lavorazioni, sul registro d'inventario.

Le attività di assunzione in carico delle prestazioni, laddove previste, sono di competenza del Consegnatario [REDACTED], che procederà solo a seguito di:

- Notifica di accettazione della prestazione da parte di TELEDIFE;
- Ricezione della fattura digitale emessa dalla società, di importo pari al 100% (cento per cento) della prestazione - al netto di eventuali anticipi - acquisita direttamente dalla 10^Div, attraverso il Sistema di Interscambio SdI

dell'Agenzia delle Entrate, e da questa accettata per il successivo iter di liquidazione; tale fattura non potrà avere una data antecedente alla notifica di accettazione;

- Verifica della corretta elaborazione sul sistema di gestione dei materiali dei dati relativi alla Codifica dei materiali eseguita dall'esecutore contrattuale.

Il Consegnatario provvederà, entro 10 giorni solari dalla ricezione della fattura elettronica, al perfezionamento e alla trasmissione della “*Dichiarazione di assunzione in carico*” a TELEDIFE 7 e TELEDIFE 10.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile il rispetto delle tempistiche sopra indicate, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 7. e 10. entro lo stesso termine indicato di 10 giorni solari, la Dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico, necessaria per permettere il rispetto dei vincoli temporali previsti dalla normativa vigente per la liquidazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 10 MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI, EQUIPAGGIAMENTI E SITI/LOCALI

L'A.D. metterà a disposizione della Società, gli equipaggiamenti, i siti/locali e le informazioni (genericamente GFx), denominati nello specifico rispettivamente:

- *Government Furnished Equipment (GFE)*;
- *Government Furnished Facilities (GFF)*;
- *Government Furnished Information (GFI)*.

Come definito nel piano di sviluppo temporale, entro [REDACTED] giorni solari dalla “*Comunicazione della struttura di supporto al RUP*” da parte di TELEDIFE ($T3=T2+[REDACTED]$), l'A.D. rendere disponibile al contraente tutti i GFx

necessari per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni attraverso la sottoscrizione del relativo “*Verbale di avvio e di messa a disposizione dei GFx*” a cura del DEC, con il supporto e la collaborazione degli Assistenti al DEC presso i vari siti interessati dal progetto.

A riguardo la Società chiederà formalmente a TELEDIFE 7^a Div., entro ■■■■■ giorni solari dalla ricezione della comunicazione della struttura dell'A.D. di supporto al RUP, e per conoscenza al DEC, la messa a disposizione dei GFx, elencandoli nel dettaglio in rapporto alle attività da eseguire (*accessi presso i siti, documentazione tecnica, locali di installazione, predisposizioni infrastrutturali per l'installazione apparati, apparati TLC su cui eseguire le integrazioni, etc.*).

Eventuali ritardi nella richiesta della Società comporteranno un possibile slittamento della data di messa a disposizione dell'A.D., ma non saranno causa di giustificazione in caso di ritardi nell'ultimazione delle prestazioni.

Eventuali ritardi dell'A.D. nella messa a disposizione dei GFx necessari per la realizzazione della commessa comporteranno eventuali dilazionamenti nei termini di ultimazione delle prestazioni di tanti giorni pari ai giorni di ritardo.

Nessun onere aggiuntivo sarà imputabile all'A.D. per i suddetti ritardi.

Art. 11 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, in formato digitale e/o cartaceo, tutta la documentazione tecnica necessaria alla messa in funzione, configurazione e impiego, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo, in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti in lingua inglese.

Art. 12 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito denominato DEC).

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle forniture e prestazioni del presente contratto - *nel caso di specie il* [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12.1 Nomina del DEC e degli ADEC/RAD

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il Direttore dell'Esecuzione e gli altri componenti della struttura di supporto per l'esecuzione e la sorveglianza tecnica del contratto.

Il DEC potrà essere assistito da assistenti denominati ADEC presso ciascun sito interessato alle attività contrattuali (*Rappresentanti AD presso il sito – RAD*), nonché da assistenti in servizio [REDACTED]

[REDACTED].

12.2 Compiti e responsabilità del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione avrà il compito del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, curando la corretta esecuzione delle verbalizzazioni di rito, come dettagliato nell'Allegato II.14 al codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023).

Il Direttore dell'Esecuzione per ogni sublotto dovrà, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Società;
- redigere il verbale di inizio attività per ogni prestazione (*ovvero per singolo sublotto laddove previsti*), dopo l'inizio della decorrenza del contratto;
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto, su richiesta del RUP.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Contratto o dalla

normativa vigente, il Direttore dell'Esecuzione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante della Società di controfirmare i sopraccitati verbali o certificati.

Qualora, su richiesta formale del Direttore dell'Esecuzione, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente all'esecuzione del presente Contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 13 TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La Società è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

L'A.D., in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato "DUVRI statico", avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il "DUVRI statico" è allegato al presente Atto e ne forma parte integrante (**Allegato "C"**).

Gli oneri relativi all'attuazione del "DUVRI statico" sono già compensati dal prezzo del contratto.

La Società, presa visione del "DUVRI statico" redatto dalla stazione appaltante e, qualora l'attività venisse svolta all'interno di un Ente della Difesa, preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si

impegna a fornire ai responsabili della sicurezza dell'Ente ove la Società opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo integrare, il "DUVRI dinamico", quale documento integrativo ed evolutivo del "DUVRI statico". Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile della Sicurezza dell'Ente dell'A.D., per conto del Committente, anche su richiesta della Società appaltatrice, ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati.

L'approvazione del "DUVRI dinamico" e la verifica della sua adozione, da parte della Società, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza.

E' fatto obbligo alla Società, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa è stato eseguito in modo conforme alla Legge n. 46 del 05/03/1990 ed al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DdE all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

La Società si impegna a rispettare i previsti requisiti di sicurezza nello svolgimento anche delle attività del servizio di garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, e si assume ogni responsabilità per i casi di infortunio del proprio personale addetto e/o a terzi.

La Società è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al

presente contratto ed è sempre responsabile di tutti i danni a persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivante da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati al proprio personale, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

**Art. 14 ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE
UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH**

La Società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La Società è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Società si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di conformità”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

peso totale della sostanza;

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

Art. 15 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell’Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n.208 ed all’art. 119 del D.Lgs.36/2023, per i contratti stipulati dall’A.D., la Società non può, senza il consenso scritto e formale dell’Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell’offerta.

Subappalto

La Società, in sede di offerta, indica la facoltà di avvalersi del subappalto per l’esecuzione del contratto.

Il Fornitore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore, il quale pertanto risponderà

pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Inoltre, il Fornitore dovrà trasmettere il contratto di subappalto all'A.D. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del 24 medesimo decreto legislativo.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo al Fornitore e al suo subappaltatore di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Qualora dalle verifiche condotte dall'A.D. risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento sarà condizionato all'iscrizione del subappaltatore affidatario all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Subfornitura

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. La Società dovrà preventivamente comunicare al DEC il ricorso alla subfornitura. Nel caso di subfornitura resta

comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 16 CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura la Società si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Il codice CEODIFE (Codice per identificare l'Ente Militare destinatario che deve Operare sul SIAC) che la Ditta dovrà utilizzare nella procedura di codifica dei materiali in fornitura **per il presente A.S è: 900067**, corrispondente a TELEDIFE 7^a Divisione.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nella "*Clausola standard di codificazione*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "D"**).

Art. 17 GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETÀ

Il periodo di garanzia sulle forniture di nuovi apparati, favorevolmente collaudati ed accettati, ha una durata di [REDACTED] mesi dalla data della Notifica di accettazione della prestazione, la Società dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D..

Per la medesima durata di [REDACTED] mesi dalla data del Verbale di

consegna, dovranno, inoltre, essere garantiti i software – licenza e relativi aggiornamenti.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

La Società interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro [REDACTED] giorni lavorativi, a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente contratto.

Qualora la Società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Società è tenuta comunque ad eseguire nel termine di [REDACTED] giorni lavorativi sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Società

nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Società dovrà inviare a TELEDIFE 2.8. un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DEC, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Società dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.8., per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

Art. 18 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Società una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali rispetto alla scadenza prevista contrattualmente, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente Art. 17, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Società le spese sostenute;
- qualora la Società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'Art. 9 "MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari

allo 0,10% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che la stessa Società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.

- per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collauda da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società

delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità definitiva/inizio, fine e

buona esecuzione e di inadempienze della Società agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione a garanzia definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- la Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;

- la Società non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Società non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 23 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 è in facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto con formale comunicazione scritta alla Società. Per le competenze residue della Società si applicherà quanto previsto dallo stesso articolo 107.

La Società dichiara sin d'ora di non avere null'altro a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 24 FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Società, con esclusione degli scioperi a carattere

aziendale.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 10 ed al DEC il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Società deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga al RUP tramite il DEC.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore. Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente il Fornitore, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 25 REVISIONE PREZZI

Il presente contratto prevede prestazioni ad esecuzione immediata, pertanto non

si prevede l'applicazione della revisione prezzi.

Art. 26 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini previsti di ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Società sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 27 GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 la Società presta una garanzia pari al ___% dell'ammontare del presente contratto a favore della A.D. costituita da polizza fideiussoria n° _____ emessa in data _____ da _____ con sede legale in _____ - C.F./P.IVA: _____, PEC: _____ fino alla concorrenza di € _____ (euro _____ / _____).

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Società, del verbale di consegna della fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità, con richiesta di svincolo della Società in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società.

Art. 28 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore della Società di una anticipazione pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

I pagamenti disciplinati nell'articolo 29 saranno erogati al netto delle anticipazioni eventualmente concesse ai sensi del presente articolo.

Il Fornitore invierà a TELEDIFE 10 formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'articolo del presente contratto a cui si fa riferimento. Il Fornitore attenderà risposta formale da parte di Teledife 10a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fideiussoria. Successivamente all'accettazione della polizza fideiussoria, TELEDIFE 10 autorizza via PEC l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 29 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà in una unica soluzione, al 100% dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario dei materiali.

L'autorizzazione all'emissione della fattura avverrà dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, eventuale consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

Il pagamento avrà luogo ad avvenuta ricezione e verifica da parte della 10^a Divisione TELEDIFE della seguente documentazione:

1. Fattura elettronica (con data non anteriore a quella del verbale di consegna);
2. Certificato di verifica di conformità;

3. Notifica della “determinazione di accettazione”;
4. Verbale di consegna;
5. Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/registrazione sul registro delle pubblicazioni pubblicazioni/trascrizione sul registro d’inventario.

L’invio della fattura di cui al punto 1 è a cura ed onere dell’Appaltatore per il tramite della piattaforma SDI, utilizzando il Codice ufficio IPA CNMP7V (Teledife - 10^a Div.).

La documentazione di cui ai punti da 2 a 5 saranno inviati alla 10^a Div. a cura del RUP.

La fattura dovrà contenere l’indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto. Trattandosi di attività esente da IVA, è previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell’apposito campo dello SdI. L’inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario IBAN: _____ intestato alla -----.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60

(sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 30 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicura e garantisce che il c/c IBAN _____ intestato alla _____, è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Società del _____ (**Allegato "E"**). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10^a Div. a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG _____. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente

atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 31 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190
E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62**

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "F"**). Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 c. 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni

giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 18.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 "risoluzione del contratto".

Art. 32 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999 n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 33 CONTROVERSIE

Il presente contratto è soggetto e regolato dalla legge italiana.

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute

esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 34 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di conoscere e applicare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, in quanto necessario per l'adempimento di obblighi legali e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alle procedure di affidamento e all'esecuzione del presente contratto. L'Amministrazione della Difesa dichiara di aver reso disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR nell'ambito della documentazione di gara, la quale costituisce parte integrante e sostanziale degli atti della procedura, e la Società dichiara di averne preso visione.

Le Parti prendono atto che l'esecuzione del presente contratto comporta il trattamento, da parte della Società, di dati personali per conto del Ministero della Difesa e che, pertanto, la Società è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR mediante apposito atto di nomina allegato al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che disciplina natura, finalità, durata del trattamento, categorie di dati e di interessati, istruzioni del Titolare e misure tecniche e organizzative di sicurezza. La Società si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e secondo le istruzioni impartite dal Titolare, garantendo che le persone

autorizzate al trattamento siano adeguatamente istruite e vincolate alla riservatezza e adottando misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR. La Società non potrà ricorrere a sub-responsabili del trattamento senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e, in caso di autorizzazione, si impegna a imporre obblighi contrattuali equivalenti a quelli previsti dal presente contratto e dall'atto di nomina. La Società informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza della violazione; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, la Società/Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività. La Società deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. La Società mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consente lo svolgimento di audit e verifiche. Alla cessazione del rapporto contrattuale, la Società provvede, secondo le istruzioni del Titolare, alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo

obblighi di legge. Resta ferma la responsabilità della Società per ogni violazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e per ogni danno derivante dall'inosservanza delle disposizioni del presente contratto e dell'atto di designazione.

Art. 35 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in Via _____.

La PEC che la Società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è: _____.

Art. 36 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10^a Div. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 37 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto, ai sensi della Legge n. 790 del 27.12.1975 e successive modificazioni, sono a totale carico della Società contraente.

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i., le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Art. 38 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di Controllo.

Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la Società non potrà avanzare alcuna pretesa.

Art. 39 CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. 6 – Clausola di Salvaguardia;
- Art. 17 – Garanzia;
- Art. 18 – Malafede, frode e negligenze nella esecuzione dei contratti;
- Art. 19 – Inadempienze contrattuali- Penalità relative;
- Art. 22 – Risoluzione del contratto;
- Art. 23 – Recesso dal contratto;
- Art. 29 – Pagamenti;
- Art. 38 Vincolo contrattuale.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice

dell'Amministrazione Digitale.

Le parti convengono di sottoscrivere il presente contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

IL RAPPRESENTANTE DELL'A. D.

Il presente contratto consta, oltre agli allegati sopra elencati, di numero ____ (____) pagine di cui l'ultima è di numero ____ (____) righe oltre le sottoscrizioni.

L'UFFICIALE ROGANTE
